

Patto d'integrità tra l'Inail e i soggetti beneficiari di finanziamenti, sovvenzioni, contributi o altri vantaggi economici erogati dall'Istituto in tema di prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 9,10,11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tra

l'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro

e

i partecipanti alla procedura per il riconoscimento del seguente beneficio:

Avviso Pubblico ISI 2024

Il presente Patto di integrità, approvato con atto di determinazione del Presidente dell'Inail n. 524 del 17 dicembre 2018, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme agli altri documenti di partecipazione, da ciascun partecipante alla procedura di selezione indicata in epigrafe (di seguito denominato "**soggetto concorrente**").

La mancata consegna del presente impegno debitamente sottoscritto dal soggetto concorrente (persona fisica ovvero nel caso di società, ente pubblico o consorzi, dal rappresentante legale p.t. degli stessi; nel caso di ente costituendo da tutti i partecipanti all'accordo), comporterà l'esclusione dalla procedura di concessione del beneficio indicato in epigrafe (di seguito denominato "**beneficio**").

Il presente documento, debitamente sottoscritto dal soggetto concorrente, costituirà parte integrante del provvedimento di concessione del beneficio adottato dall'Inail. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dal beneficio.

* * *

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione dell'Inail e dei soggetti concorrenti, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di selezione e delle eventuali successive fasi di esecuzione del progetto a seguito della concessione del beneficio di cui in epigrafe.

2. Il soggetto concorrente si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione al ruolo e all'attività da questi ultimi svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal *"regolamento recante il codice di comportamento dell'Inail e disposizioni sul benessere organizzativo"*, adottato con determinazione del Presidente Inail del 21 gennaio 2015, n. 15. A tal fine il soggetto concorrente è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del decreto e del regolamento sopra citati, l'Inail ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del d.P.R.

n. 62/2013 garantendone l'accessibilità presso l'indirizzo web www.inail.it¹. La violazione degli obblighi previsti dal decreto e dal regolamento sopra richiamati costituisce per l'Inail motivo di revoca del beneficio indicato in epigrafe.

3. Il soggetto concorrente dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Inail, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, secondo l'orientamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 24/2015 (cd. divieto di pantouflage o revolving doors).

Qualora per la gestione dell'istanza ovvero per l'elaborazione o l'inoltro all'Inail dei documenti di partecipazione si ricorra all'ausilio di aziende di consulenza, il soggetto concorrente dichiara di non volersi avvalere di quelle presso le quali, per quanto a sua conoscenza, operano a qualsiasi titolo ex dipendenti dell'Istituto che abbiano interrotto il proprio rapporto lavorativo da meno di tre anni e che durante la loro attività di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nelle materie oggetto della procedura di selezione indicata in epigrafe.

4. Il soggetto concorrente si impegna a segnalare all'Inail, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di selezione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

5. Il soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione del beneficio, si impegna a riferire tempestivamente all'Inail ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione, collegate al beneficio stesso. Il soggetto concorrente prende, altresì atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nello svolgimento delle attività collegate alla percezione del beneficio e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di indebita interferenza. Il soggetto concorrente è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, ciò costituirà motivo di revoca del beneficio indicato epigrafe.

6. Il soggetto concorrente dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura al fine di alterare, con mezzi illeciti, il regolare svolgimento della procedura di selezione.

7. Nell'ottica di prevenzione di infiltrazioni criminali, il soggetto concorrente s'impegna a rendere trasparenti tutti i movimenti finanziari relativi al beneficio di cui in epigrafe utilizzando modalità di pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate.

Il soggetto concorrente s'impegna, altresì, a fornire, su richiesta dell'Inail, le più complete informazioni riguardanti i suddetti pagamenti.

¹ <https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-di-comportamento.html>

8. Il soggetto concorrente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, o qualora venga accertata dall'Inail la mendacità delle dichiarazioni testé rilasciate, fatte salve le connesse responsabilità comunque previste dalla legge, saranno applicate le seguenti sanzioni: a) esclusione dalla procedura di selezione; b) revoca del beneficio.

9. Le segnalazioni di fenomeni corruttivi o di altre fattispecie di illecito ovvero le eventuali comunicazioni concernenti l'esecuzione del presente Patto di integrità - fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p. - vanno rivolte al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della Legge n. 241/90 e al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Inail (responsabileanticorruzione-trasparenza@inail.it).

10. Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione delle attività progettuali eventualmente ammesse al beneficio, comprese le verifiche amministrativo-contabili.

11. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra l'Inail e il soggetto concorrente, nonché tra gli stessi concorrenti, nell'ambito della procedura di selezione in epigrafe, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per territorio.

Luogo, _____ Data _____

Soggetto concorrente

timbro e firma per esteso e leggibile del titolare p.t.
e legale rappresentante p.t.

Inail²

² Sottoscritto dal soggetto che firma il provvedimento di concessione di cui il patto ne farà parte integrante.